



Copia conforme all'originale

ORDINANZA
N. 409 del 14-10-2024

**Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN
MATERIA DI MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI, AL FINE DI
EVITARE ALLAGAMENTI IN OCCASIONE DI FORTI TEMPORALI**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a seguito di sempre più frequenti abbondanti e/o prolungati eventi piovosi il territorio del Comune di Bovolone è interessato da tracimazione delle acque di superficie e di conseguenza da allagamenti di estesi tratti stradali ed aree pubbliche aperte al transito, creando non solo pericolo e difficoltà alla viabilità, ma anche danni alle strutture pubbliche e private;
- che tale situazione è stata, tra l'altro, provocata anche dalla scarsa manutenzione e pulizia delle sponde ed alvei del reticolo idrico;
- che detta circostanza è aggravata anche da una carente tenuta dei fondi privati, i cui canali di scolo sono spesso chiusi da terreno, vegetazione, rifiuti o altro materiale, nonché da opere di qualsiasi natura che impediscono il regolare deflusso delle acque;
- che le acque, non adeguatamente regimate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono su aree pubbliche e private, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate.

RAVVISATA pertanto la necessità che i proprietari, gli affittuari, i conduttori, i titolari di diritti d'acqua o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, ognuno per le proprie competenze si adoperino per il rispetto della normativa vigente in materia;

VISTI gli artt. 913-915-916-917-1090 del Codice Civile circa lo scolo delle acque, la manutenzione dei corsi e le spese di rimozione degli ingombri;

VISTI lo Statuto e i regolamenti comunali vigenti con specifico riferimento al Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5/2014, e al Regolamento Comunale di Igiene;

VISTA la Legge Regionale n. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

ORDINA

per le motivazioni sopra espresse,

ai proprietari, agli affittuari, ai conduttori, ai titolari di diritti d'acqua o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, ognuno per le proprie competenze, di adeguarsi al rispetto delle seguenti disposizioni di legge in materia di manutenzione dei fossi e canali:

CODICE CIVILE

Art. 913 Scolo delle acque

"Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolaro naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio."

Art. 915 Riparazione di sponde e argini

"Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza. Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse".

Art. 916 Rimozione degli ingombri

"Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini".

Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

"Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni".

Art.1090 Manutenzione del canale

“Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.”.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE DEL COMUNE DI BOVOLONE e relativa sanzione amministrativa in misura ridotta (Deliberazione di GC n.29 del 05-03-2020)**Art. 73 – Gestione di fossi e canali**

1. Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. A norma dell'articolo 897 del Codice Civile, si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

*2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di piogge eccezionali, il naturale deflusso delle acque. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 200,00 Sanzione accessoria: esecuzione pulizia fossi)***

*3. I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere soggetti a manutenzione a cura e spese dei frontisti, dei proprietari e possessori di qualsiasi titolo limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 200,00 Sanzione accessoria: esecuzione pulizia fossi)***

4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, l'Amministrazione Comunale farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione Comunale potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

5. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati o ricostruiti.

*6. Le tombinature potranno essere effettuate con tubi di un diametro adeguato alla sezione del fossato, esclusivamente per accedere a fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 10, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. L'istanza di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento Edilizio Comunale. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 500,00 Sanzione accessoria: rimozione tombinatura non conforme)***

*7. Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 metri di condotta, fermo restando il diametro adeguato alla sezione del fossato. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 500,00 Sanzione accessoria: rimozione tombinatura non conforme)***

8. Per quanto riguarda i canali consorziati, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica competente.

9. Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà

trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

10. I tombinamenti che non garantiscono il normale deflusso delle acque dovranno essere sostituiti dai proprietari dei fondi limitrofi, oppure dai proprietari che li hanno realizzati, oppure dai loro successori ed aventi causa, previa autorizzazione del Comune e/o altro Ente competente. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 500,00 Sanzione accessoria: rimozione tombinatura non conforme)**

11. L'obbligo previsto dal comma precedente si estende anche alle tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti soggette a manutenzione e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

12. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere. Sono escluse da tale divieto le sponde delle scoline poste fra campo e campo a condizione che si utilizzino prodotti disseccanti non sistemici e attivi esclusivamente sulla parte aerea dei vegetali trattati. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 500,00)**

13. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti o di procedere a qualsiasi opera di tombatura. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 500,00 Sanzione accessoria: ripristino fossati preesistenti)**

14. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 400,00 Sanzione accessoria: ripristino fossati preesistenti)**

15. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 500,00 Sanzione accessoria: ripristino fossati preesistenti)**

16. È comunque sempre vietato ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 500,00 Sanzione accessoria: ripristino portata preesistente)**

17. Le presenti disposizioni si applicano anche in caso di nuove lottizzazioni pubbliche o private.

Art. 76 – Deflusso delle acque

1. Ai sensi dell'articolo 913 del Codice Civile, i proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo gravoso. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 500,00 Sanzione accessoria: ripristino entro 5 giorni)**

2. Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade. **(Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 300,00 Sanzione accessoria: ripristino entro 5 giorni)**

3. L'accertamento della violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo unitamente all'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

4. *Trascorso inutilmente tale periodo, si provvederà all'esecuzione d'ufficio da parte del Comune con conseguente addebito della spesa sostenuta.*

Art. 77 – Scarico nei fossi

1. *Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (Decreto Legislativo n. 152/2006) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.*

Art. 79 – Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. *E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali. (Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 200,00 Sanzione accessoria: Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada)*

2. *Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale. (Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 200,00 Sanzione accessoria: Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada)*

3. *I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa. (Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 200,00 Sanzione accessoria: Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada)*

4. *Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 3 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche. (Sanzione amministrativa in misura ridotta: € 200,00 Sanzione accessoria: Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada)*

REGOLAMENTO DI IGIENE DEL COMUNE DI BOVOLONE

ART.23 Deviazioni delle Acque

E' vietato l'esecuzione di qualsiasi lavoro in sottosuolo che ostacoli il regolare deflusso delle acque sotterranee ovvero di lavori di sbarramento e deviazione dei corsi d'acqua superficiali senza l'autorizzazione comunale. I bacini di raccolta di acque ad uso agricolo od industriale devono avere il fondo e le pareti impermeabili in modo che sia impedito il deflusso di tali acque nei corsi d'acqua pubblica e l'impaludamento dei terreni circostanti.

LR N° 12/2009 NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 34 Esecuzione e mantenimento delle opere minori

1. *Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo*

scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal consorzio di bonifica.

5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

A V V E R T E

Che:

- le violazioni ai Regolamenti Comunali, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/000 con una **sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00**;
- gli importi delle **sanzioni amministrative in misura ridotta** e delle **sanzioni accessorie previste** dal Regolamento di Polizia Urbana e Rurale sono indicate nella Deliberazione di GC n.29 del 05-03-2020;
- la procedura di accertamento, contestazione e definizione delle violazioni, di cui al Regolamento di Polizia Urbana e Rurale è normata all'art. 88 "Procedimento sanzionatorio" dello stesso;
- qualora si riscontri violazione alle disposizioni normative, il Comune potrà ordinare l'esecuzione degli interventi necessari, oltre che il ripristino dello stato dei luoghi;
- ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del settore n. 6 – "Territorio, Ambiente e SUAP";
- avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 241/90 e s.m.i., può essere presentato entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro il termine di 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla medesima data di notifica del presente atto.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di irrogare le eventuali sanzioni.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga:

- diffusa tramite sito internet www.comune.bovolone.vr.it ;
- trasmessa per quanto di propria competenza:

- All'Albo Comunale per la pubblicazione on line;
 - Al Comando di Polizia Locale - sede
 - Al Comando dei Carabinieri di Bovolone – V.le Libertà Bovolone VR
 - Al Consorzio di Bonifica Veronese - Strada della Genovesa, 31/e Verona
 - Al Comando di Polizia Provinciale di Verona Via San Giacomo, 25 Verona
- inviata alle seguenti Associazioni di Categoria, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti sul territorio comunale:
- Coldiretti Viale Del Lavoro 52 - 37135 Verona
 - Confederazione Italiana Agricoltori Via Sommacampagna 63/E - 37137 Verona
 - Confagricoltura Via Sommacampagna 63/D-E - 37137 Verona
 - COPAGRI Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona
 - ANPA Via Contarin 4 - 35016 Piazzola Sul Brenta PD
 - FUTURO AGRICOLTURA Via Giuliani 45/b - 37134 Verona

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco
F.to Pozzani Orfeo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)